

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni Generali di Vendita della Plose Ski S.p.A. del consorzio Rio Pusteria-Bressanone e della Federconsorzi Dolomiti Superski

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le condizioni contrattuali relative all'acquisto e all'utilizzo degli skipass e delle tessere a valore che consentono l'uso degli impianti di risalita della Plose Ski S.p.A., del Consorzio Rio Pusteria-Bressanone e di Federconsorzi Dolomiti Superski.

Tutti gli skipass dalla validità pari o inferiore a un giorno (pass da mezza giornata, da 3 ore e biglietti singoli) sono emessi dalla Plose Ski S.p.A., mentre gli skipass del consorzio Rio Pusteria-Bressanone hanno una validità dai 2 giorni in su. Gli skipass del Dolomiti Superski sono disponibili sia come skipass da uno o più giorni che come tessere a valore valide per l'accesso agli impianti di risalita dei 12 consorzi di zona elencati di seguito: Cortina d'Ampezzo, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena/Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba/Marmolada, 3 Cime Dolomiti, Val di Fiemme/Obereggen, San Martino di Castrozza/Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone, Alpe Lusia/San Pellegrino e Civetta.

2. Federconsorzi Dolomiti Superski, come pure i 12 consorzi di zona aderenti, agiscono in forza di mandato con rappresentanza conferito da parte di imprese autonome esercenti il trasporto a mezzo impianti a fune (i mandanti), a cui compete la gestione esclusiva dei rispettivi impianti e dei servizi connessi. Detti gestori insieme agli utenti sono gli unici ed esclusivi contraenti del presente contratto, per il quale è esclusa ogni partecipazione e responsabilità da parte della Federconsorzi Dolomiti Superski e dei consorzi di zona.

3. Lo skipass è un documento strettamente personale e può recare il nome e cognome e/o la foto del titolare. Non può essere ceduto a terzi neppure a titolo gratuito, né scambiato o alterato. Il periodo di validità dello skipass non può essere modificato, né è possibile sostituire uno skipass di valle con uno skipass Dolomiti Superski e viceversa. Gli skipass (ad esclusione delle tessere MyDolomiti Skicard) portano impressi i giorni di validità nonché una sigla composta alternativamente dalle lettere M, F, S, J e B, che rispettivamente identificano l'appartenenza alla categoria Maschio, Femmina, Senior, Junior o Bambino a seconda dell'età o data di nascita del titolare dello skipass. Informazioni aggiornate sulla suddivisione anagrafica sono riportate nel [listino prezzi](#).

4. La tessera a valore non è personale e pertanto è cedibile. La sua validità è limitata alla stagione invernale di emissione. Al momento dell'acquisto la tessera ha un saldo attivo di 600, 1.000 o 2.100 unità, a seconda del tipo di tessera acquistata. A ogni utilizzo saranno scalate dall'ammontare residuo le unità necessarie per l'uso dell'impianto di risalita.

5. La stagione sciistica ordinaria inizia il 05.12.2020 e si conclude il 05.04.2021. Lo skipass stagionale, gli skipass Superski Family, lo skipass 8 giorni a scelta nella stagione e la tessera a valore hanno validità durante l'intera stagione sciistica come sopra definita e ne viene garantita l'accettazione presso tutti gli impianti in funzione. È possibile che singoli impianti o gruppi di impianti siano in funzione prima della data d'inizio e dopo la data di conclusione della stagione sciistica. In tali casi, gli skipass stagionali, gli skipass Superski Family, 8 giorni a scelta nella stagione, le tessere a valore e gli skipass posti in vendita verranno accettati dall'apertura degli impianti fino al 02/05/2021, ove gli stessi siano ancora in funzione. All'inizio e alla fine della stagione (in particolare dopo la metà di marzo) è possibile la chiusura di singoli impianti, di gruppi di impianti o di

zone più ampie nonché la limitazione dell'area sciabile, oltre che per i motivi indicati all'art. 17, anche in considerazione delle condizioni di affluenza, innevamento e sicurezza. L'eventuale chiusura avviene in base a decisioni assunte autonomamente dai singoli gestori degli impianti di risalita e alle quali la Federconsorzi Dolomiti Superski e i singoli consorzi di zona rimangono del tutto estranei.

6. Al fine di ottenere le tariffe ridotte riservate a senior (S), junior (J) e bambini (B), nonché per l'emissione di skipass Superski Family nei casi e nei modi indicati nei listini prezzi, è necessario presentarsi personalmente negli uffici skipass ed esibire validi documenti di identità (non sostituibili da autocertificazione) nonché lo stato di famiglia per casi specifici, in modo da attestare i presupposti per la concessione degli sconti previsti, consultabili oltre che sui listini anche sul sito www.dolomitisuperski.com. Lo skipass gratuito per bambini, da 1-31 giorni, viene concesso a fronte del contestuale acquisto da parte di un accompagnatore maggiorenne pagante di uno skipass di pari tipologia e per lo stesso periodo, al quale la tessera gratuita viene abbinata. La gratuità è intesa nel rapporto di un bambino per un accompagnatore maggiorenne pagante.

7. L'acquisto di skipass per persone minorenni comporta la dichiarazione da parte dell'adulto accompagnatore di essere a conoscenza delle responsabilità civili connesse alla sorveglianza del minore, anche nell'uso degli impianti, nonché delle norme di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 così come successivamente modificata e integrata e di tutte le disposizioni, nazionali come anche regionali e provinciali, vigenti in materia. Il trasporto del minore avviene sotto la tutela, la responsabilità e la vigilanza dell'accompagnatore maggiorenne.

8. Qualora l'acquisto dello skipass sia avvenuto tramite e-ticketing (acquisto online) e il titolare abbia comunicato dati errati, rendendo necessaria la

sostituzione, sarà dovuto un importo di 10,00 (dieci) euro per ogni skipass sostituito a titolo di contributo spese amministrative e di segreteria. La validità dei voucher relativi all'acquisto online di skipass e tessere a valore è limitata esclusivamente alla stagione invernale di emissione. Ai sensi del Codice del Consumo (artt. 47 e 59 Dlgs 206/2005) non è previsto il diritto di recesso sull'acquisto di skipass.

9. Il gestore declina ogni responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio degli impianti, nonché per le conseguenze di comportamenti illeciti posti in essere dagli utenti durante la loro permanenza sugli impianti, sulle piste e nelle loro pertinenze. Vanno osservate in ogni caso le disposizioni per gli sciatori esposte alla partenza di ogni impianto.

10. Su richiesta degli addetti agli impianti e degli ispettori, gli utenti dovranno esibire lo skipass o la tessera a valore e consentire la propria identificazione.

11. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass o della tessera a valore ne comporta l'immediato ritiro, annullamento o sospensione. In caso di uso improprio di skipass gratuiti di categoria B (bambini), viene bloccato e/o ritirato sia lo skipass gratuito sia quello dell'adulto a cui è stato associato. Nel caso di skipass emessi con formula Superski Family, per ogni singolo caso di abuso vengono decurtate dieci giornate sci dal monte giorni residuo al momento dell'accertamento. Lo skipass o la tessera a valore possono altresì essere ritirati o sospesi dai soggetti preposti al controllo in caso di violazione di leggi nazionali, regionali o provinciali. Ogni abuso verrà perseguito a norma di legge, con riserva di proporre o avviare ogni azione utile a far accertare la responsabilità civile o penale (p. es. per truffa – art. 640 c.p.) del trasgressore.

12. Gli skipass e le tessere a valore parzialmente o completamente

inutilizzati, ritirati, annullati, sospesi o deliberatamente danneggiati non vengono sostituiti né rimborsati.

13. In caso di smarrimento, skipass e tessere a valore (ad esclusione degli skipass emessi in conto deposito come p.es. skipass emessi agli impianti non muniti di cassa d'emissione) possono essere sostituiti entro il periodo di validità degli stessi presso i punti centrali di emissione, mediante presentazione di un valido documento di riconoscimento nonché dell'attestazione di acquisto in caso di skipass o, per quanto riguarda gli skipass caricati su MyDolomiti Skicard, mediante presentazione del numero dello skipass originale smarrito. Lo skipass o la tessera a valore sostitutivi saranno validi previa verifica della richiesta di sostituzione e conseguente disattivazione del documento smarrito. Per la sostituzione viene addebitato l'importo di 10,00 (dieci) €. Tale somma non sarà restituita nel caso di ritrovamento dello skipass originale.

14. Solo in caso di infortunio sciistico è possibile ottenere il parziale rimborso dello skipass (con esclusione degli skipass emessi con formula Superski Family e delle tessere a valore), purché sia del tipo che riporta nominativo o foto del titolare. Il rimborso è limitato ai giorni successivi a quelli della riconsegna e richiesta di rimborso. Per tale motivo gli skipass giornalieri e infragiornalieri non possono essere rimborsati. La richiesta, da presentarsi presso gli uffici vendita centrali entro 8 giorni dall'infortunio, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- skipass originale;
- copia del verbale di infortunio rilasciato dagli addetti al soccorso piste o certificato medico (redatto da un professionista che eserciti stabilmente in zona, una struttura pubblica in loco o dall'ospedale dove è avvenuto il ricovero), comprovanti la natura sciistica dell'infortunio tale da impedire la prosecuzione dell'attività sportiva. Gli eventuali accompagnatori dell'infortunato non hanno diritto al rimborso. Per gli skipass plurigiornalieri,

il calcolo del rimborso avviene sottraendo dal prezzo dello skipass acquistato il prezzo di uno skipass di durata pari ai giorni di validità dello stesso fino al giorno di riconsegna e richiesta di rimborso compreso. Il rimborso degli skipass stagionali viene determinato dividendo il prezzo complessivo dello skipass stagionale per 20 (considerando quale uso ordinario dello skipass la fruizione di 20 giornate sciistiche) e moltiplicando il prezzo unitario giornaliero così ottenuto per le giornate non godute sino al raggiungimento delle 20 giornate. Conseguentemente lo stagionale utilizzato per almeno 20 giorni non viene rimborsato. L'ammontare delle giornate rimborsabili è comunque limitato alle giornate ancora fruibili della stagione. Sono escluse dal calcolo del rimborso le 5 giornate di validità nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta. Per tutti gli skipass a tariffa ridotta il calcolo del rimborso avviene dividendo il prezzo complessivo per 10 anziché per 20.

Lo skipass scontato della campagna "Sciare per tutti" offerto in ottobre viene validato al 100% al primo utilizzo. A partire da quel momento è espressamente escluso il rimborso del prezzo corrispondente, anche parziale e a qualunque titolo.

14a. Per la stagione sciistica 2020-21 il consorzio Rio Pusteria–Bressanone e Dolomiti Superski hanno creato un sistema di tutela che prevede il parziale rimborso dello skipass in caso di lockdown.

A partire dal 13 novembre, data di inizio delle vendite, chi acquisterà un abbonamento stagionale Dolomiti Superski oppure Rio Pusteria-Bressanone al prezzo standard avrà la possibilità di recedere dal contratto qualora gli impianti di risalita subissero una nuova chiusura per un periodo di almeno 14 giorni consecutivi.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'eventuale lockdown, il cliente che non abbia ancora superato la soglia dei 40 giorni sulla neve potrà avvalersi del diritto di recesso compilando l'apposito modulo online. In questo modo verrà avviata la procedura di rimborso e il pass sarà immediatamente

disattivato.

I rimborsi saranno erogati con importi differenziati per scaglioni.

Rimborsi per gli skipass stagionali 2020-21:

Fino al 15.12.2020 compreso: 85%

Fino al 31.12.2020 compreso: 70%

Fino al 15.01.2021 compreso: 55%

Fino al 31.01.2021 compreso: 40%

Fino al 15.02.2021 compreso: 30%

Fino al 28.02.2021 compreso: 20%

Fino al 15.03.2021 compreso: 10%

Fino al 31.03.2021 compreso: 5%

A partire dal 01.04.2020: 0%

In alternativa, lo skipass resta attivo e utilizzabile fino al termine della stagione nelle aree sciistiche ancora aperte. In tal caso non è previsto alcun rimborso.

15. Lo skipass e la tessera a valore sono titoli di viaggio necessari ed insostituibili per il trasporto del titolare come descritto all'art 1. Entrambi i biglietti non sono mai sostituibili né rimborsabili, salvo nei casi espressamente previsti e regolati agli articoli 13 e 14. Tali biglietti restano di proprietà dell'emittente e vengono concessi in comodato al titolare, che è responsabile della loro corretta conservazione.

16. Lo skipass e la tessera a valore, quali documenti di trasporto necessari per l'accesso agli impianti di risalita, assolvono la funzione dello scontrino fiscale (D.M. 30/06/1992 e successive integrazioni e modifiche) e vanno conservati per tutta la durata del trasporto.

17. Non è garantito il funzionamento ininterrotto e durante l'intera stagione invernale, come definita all'art. 5, di tutti gli impianti di risalita e l'agibilità di tutte le piste del comprensorio Dolomiti Superski, essendo gli stessi

condizionati da alcuni fattori fuori dalla sfera di controllo degli esercenti, quali, a titolo meramente esemplificativo, le condizioni meteorologiche, di innevamento e di sicurezza, guasti all'impianto, disponibilità delle fonti energetiche, disposizioni delle autorità e impedimenti dovuti ad altre cause di forza maggiore o di caso fortuito.

18. Lo sciatore scia a proprio rischio e pericolo, e deve scegliere itinerari e andatura in base alle proprie capacità, alle condizioni delle piste da sci, allo stato di innevamento, al meteo e alla visibilità, oltre a tenere conto della segnaletica e dell'orario di apertura degli impianti. Ogni sciatore deve inoltre attenersi alla normativa provinciale e regionale in materia, alle regole di comportamento previste dalla Legge n. 363/2003 e successive modifiche nonché alle regole di buon comportamento esposte negli uffici vendita, presso gli impianti o sul sito internet www.dolomitisuperski.com. In caso di infortunio, il primo soccorso e il trasporto di feriti potrebbero essere a pagamento.

19. In caso di percorrenza di lunghi itinerari, lo sciatore deve raggiungere l'ultimo passo per il trasporto di rientro nella valle di partenza entro le ore 15:30.

20. La classificazione delle piste nelle cartine sciistiche è solo indicativa.

21. Per motivi di sicurezza è proibito frequentare le piste al di fuori dell'orario di servizio. I trasgressori saranno responsabili sia civilmente che penalmente degli eventuali danni cagionati dal mancato rispetto del divieto.

22. Gli skipass stagionali Dolomiti Superski, esclusi gli skipass emessi con formula Superski Family, comprendono 5 giorni di validità nelle località del comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta (Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-Marilleva, Pejo, Ponte di Legno-Tonale, Andalo-Fai della

Paganella, Monte Bondone e Folgaria-Lavarone) e nell'area sciistica Brentonico ski. Dette giornate sci vengono abilitate sul supporto dello skipass stagionale Dolomiti Superski, da utilizzare direttamente presso gli impianti in funzione nei comprensori di cui sopra dal 30.11.2020 fino al 02.05.2021. La Federconsorzi Dolomiti Superski, i consorzi di zona e le imprese a essi consorziate (gestori) non possono garantire né il funzionamento degli impianti né la sciabilità delle piste nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e nell'area Brentonico ski. Qualsiasi abuso nell'utilizzo dello skipass stagionale Dolomiti Superski comporta oltre al suo immediato ritiro, annullamento o sospensione da parte dei soggetti competenti al controllo nel relativo comprensorio, anche il conseguente annullamento o la sospensione delle giornate ancora usufruibili nei comprensori Skirama Dolomiti Adamello-Brenta e Brentonico ski. In caso di smarrimento dello skipass stagionale Dolomiti Superski sulle piste dei due comprensori, non essendo data la possibilità di verificare in loco la titolarità del supporto smarrito, non potrà essere emesso alcun biglietto sostitutivo per le giornate eventualmente ancora usufruibili in detti comprensori. Eventuali biglietti acquistati in seguito a smarrimento dello stagionale Dolomiti Superski nel comprensorio Skirama Dolomiti Adamello-Brenta o Brentonico ski non verranno successivamente rimborsati.

23. Tutte le piste da sci aperte e marcate della Plose Ski S.p.A. sono sorvegliate da personale medico specializzato in collaborazione con le forze dell'ordine. Per i servizi di primo soccorso e trasporto feriti si addebita un contributo spese di 200 euro. Per cure di lieve entità prestate direttamente presso i locali del soccorso piste e nelle loro immediate vicinanze il contributo è di 50 euro. Eventuali incidenti possono essere segnalati presso tutti gli impianti di risalita, ristoranti e uffici dell'area sciistica.

24. La Plose Ski S.p.A. e il consorzio Rio Pusteria-Bressanone offrono agli

utenti la possibilità di stipulare un'assicurazione a copertura dei costi di una varietà di servizi, tra cui anche i servizi di soccorso piste. L'assicurazione deve essere stipulata contestualmente all'acquisto dello skipass, a cui non può più essere collegata in un secondo momento.

25. I prezzi per l'acquisto dello skipass o della tessera a valore, nonché l'ammontare delle unità oblitee, potranno subire variazioni in caso di interventi di ordine fiscale, valutario, economico o sociale.

26. Con l'acquisto e/o utilizzo dello skipass o della tessera a valore l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita, disponibili presso i punti vendita e sui seguenti siti internet: www.dolomitisuperski.com, www.Plöse.org e www.riopusteria-bressanone.com.

27. In caso di discrepanze tra le versioni nelle diverse lingue delle presenti Condizioni Generali di Vendita vale la versione italiana delle stesse.

28. Il contratto di trasporto e le presenti Condizioni Generali sono disciplinati dalla legge italiana; per qualsiasi controversia relativa alla validità ed esecuzione degli stessi saranno competenti in via esclusiva i Giudici del Tribunale di Bolzano.

Con riserva di modifica